

Corte d'Appello di Milano
Sezione Seconda penale

La Corte d'Appello di Milano, Sezione Seconda penale, in funzione di giudice dell'esecuzione, composta da:

dott. Giuseppe ONDEI	Presidente
dott. Maurizio BOSELLI	Consigliere relatore
d.ssa Raffaella ZAPPATINI	Consigliere

deliberando in camera di consiglio, in funzione di giudice dell'esecuzione, sulla opposizione ex art. 667 co.4 cpp presentata il 4.12.2019 dalla BANCA [REDACTED] [REDACTED] avverso l'ordinanza di questa Corte d'Appello emessa in data 8.11.2019 e comunicata all'opponente il 20.11.2019, concernente il rigetto dell'istanza con la quale lo stesso istituto di credito aveva chiesto la declaratoria di inopponibilità/inefficacia nei suoi confronti, quale creditore assistito da ipoteche (volontaria e giudiziale) iscritte anteriormente al sequestro preventivo ed alla successiva confisca disposta dalla Corte di Appello di Milano con provvedimento del 12-14.11.2018 su compendio immobiliare ubicato in Cornate d'Adda (MI) e Busnago (MI), già appartenente a [REDACTED] ed alla società [REDACTED] BEATRICE srl (quale terza datrice di ipoteca), a garanzia di crediti della BANCA [REDACTED] nei confronti della società [REDACTED];

preso atto del parere del Procuratore Generale;
esaminata la documentazione acquisita;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.2.2020;

osserva

1. Con provvedimento del 12.11.2018, depositato il 14.11.2018, questa Corte ha disposto in sede esecutiva la confisca ai sensi degli artt. 322-ter e 1 co.143 legge

244/07 degli immobili costituiti dalla piena proprietà di un appezzamento di terreno sito in Busnago (MI) intestato alla persona fisica ~~XXXXXXXXXX~~ Damiano ed unità immobiliari ubicate in Busnago (MI) e Cornate d'Adda (MI), intestate alla ~~XXXXXXXXXX~~ E BEATRICE srl (precisamente indicate nell'annotazione della Guardia di Finanza di Milano datata 8.10.2018, prot. 0605077/2018), già oggetto di sequestro preventivo del 13.9.2012, eseguito in data 25.9.2012, nell'ambito del procedimento penale N.21391/11 RGNR e N.89687/12 R.GIP iscritto nei confronti di ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~ a per reati fallimentari e tributari, definito con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Milano del 21.11.2013 con condanna alla pena di anni 3 mesi 4 per ciascuno, parzialmente riformata con sentenza della Corte di Appello di Milano del 13.7.2017, che ha rideterminato la pena in anni 2 mesi 10 per ciascuno in conseguenza della declaratoria di prescrizione del reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 d.lgs 74/00, limitatamente agli anni 2007 e 2008, irrevocabile il 26.9.2018 a seguito del rigetto del ricorso per cassazione presentato da entrambi gli imputati. In entrambi i gradi del giudizio di merito era stata omessa qualsiasi statuizione in ordine ai beni immobili già oggetto di sequestro preventivo funzionale alla confisca, disposto dal G.I.P. del Tribunale di Milano in data 13.9.2012, pur essendo provato che le somme di denaro provento delle condotte penalmente illecite avevano costituito la provvista per quegli acquisti immobiliari.

Uxy

1.1. Dalle pronunce sopra indicate risulta effettivamente che i coniugi ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~ sono stati condannati in ordine al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione di somme impiegate per acquistare gli immobili intestati alla società ~~XXXXXXXXXX~~ BEATRICE srl, direttamente riconducibile agli stessi coniugi, condannati in via definitiva anche per il reato di cui all'art. 11 d.lgs 74/00 per aver alienato in modo simulato le quote di detta società a ~~XXXXXXXXXX~~ Mariangela, al fine di sottrarsi fraudolentemente al pagamento delle imposte, che erano state evase mediante indicazione nelle dichiarazioni fiscali della ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ srl di elementi passivi fittizi costituiti da fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti (art. 2 d.lgs 74/00).

2. Con incidente di esecuzione promosso con istanza del 5.7.2019 la BANCA POPOLE ~~XXXXXXXXXX~~ ha chiesto alla Corte di Appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, di dichiarare l'inopponibilità/inefficacia nei suoi confronti della

predetta confisca o comunque l'accertamento del diritto, quale terzo di buona fede, a vedere riconosciuto in sede esecutiva il proprio credito privilegiato ipotecario su quel compendio immobiliare definitivamente confiscato, di cui ha chiesto la liquidazione e la vendita, se del caso previa nomina di custode o amministratore giudiziario.

A questo proposito la difesa dell'istituto di credito ha rappresentato che sui beni immobili confiscati erano state iscritte ipoteche, volontaria e giudiziale, anteriormente al vincolo apposto con il sequestro preventivo disposto dal G.I.P. del Tribunale di Milano in data 13.9.2012; segnatamente sul compendio immobiliare ubicato in Cornate d'Adda (MI) ed intestato alla terza datrice di ipoteca ~~XXXXXXXXXXXX~~ BEATRICE srl era stata iscritta ipoteca volontaria in data 9.4.2009, a seguito di finanziamento di euro 1.200.000 mediante apertura di credito del giorno 8.4.2009 in favore della CORTINOVIS Damiano srl, mentre sul terreno di Busnago (MI) intestato alla persona fisica ~~XXXXXXXXXXXX~~ no era stata iscritta il 14.11.2011 ipoteca giudiziale a seguito di decreto ingiuntivo del Tribunale di Monza.

Con sentenza del Tribunale civile di Monza del 10.1.2015, pronunciata nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da ~~XXXXXXXXXXXX~~ no e ~~XXXXXX~~ ~~XXXXXX~~, il credito di BANCA POPOLA ~~XXXXXXXXXXXX~~ è stato determinato in euro 1.217.729,73, oltre accessori, con garanzia ipotecaria sui beni immobili della ~~XXXXXXXXXXXX~~ BEATRICE srl, ed in euro 272.641,66, con garanzia ipotecaria sul bene immobile della persona fisica ~~XXXXXXXXXXXX~~

2.1. Con ordinanza del 8.11.2019 emessa in sede di incidente di esecuzione e qui opposta, la Corte di Appello di Milano ha riconosciuto l'esistenza del credito e dell'antiorità delle iscrizioni ipotecarie di BANCA ~~XXXXXXXXXXXX~~ rispetto alla trascrizione del sequestro preventivo e della successiva confisca (divenuta definitiva), ma ha ritenuto non dimostrata la buona fede della Banca, o comunque l'incolpevole affidamento dell'istituto rispetto all'erogazione del finanziamento mediante apertura di credito a favore della società ~~XXXXXXXXXXXX~~ srl, a garanzia del quale era stata iscritta ipoteca volontaria su beni della terza datrice di ipoteca ~~XXXXXXXXXXXX~~ BEATRICE srl (oltre a garanzie personali dei soci della società finanziata).

La Corte di Appello ha inoltre rilevato la strumentalità del credito rispetto alle condotte di rilievo penaltributario ascritte ai coniugi ~~XXXXXXXXXXXX~~, non pronunciandosi in alcun modo sulla dedotta questione dell'ulteriore credito della

stessa Banca derivante dallo scoperto di conto corrente, giudizialmente accertato dal Tribunale di Monza ed a garanzia del quale era stata iscritta la ipoteca giudiziale sul terreno intestato a ██████████.mo.

3. L'opposizione merita accoglimento.

3.1. In primo luogo occorre considerare che alla confisca in esame, disposta ai sensi degli artt. 322-ter e 1 co.143 legge 244/07, devono essere applicate le disposizioni del codice antimafia, previste per la confisca di prevenzione, in materia di tutela dei terzi titolari di garanzie reali e cause legittime di prelazione sui beni confiscati, essendo individuabile una tendenza dell'ordinamento verso una progressiva assimilazione funzionale tra le diverse forme di confisca (per equivalente, confisca allargata e in casi particolari ex art. 240-bis cp, confisca di prevenzione) riguardo ai principi informativi delle relazioni tra diritti di credito (e connessi diritti di azione anche esecutiva) e procedimenti penali (Cass. 19.2.2015 n.18241).

Per la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 18.4.2019 n.38608; Cass. 24.5.2017 n.34568; Cass. 15.2.2016 n.12362), cui questa Corte presta convinta adesione, il giudice dell'esecuzione penale è competente a compiere la verifica dei presupposti per la tutela dei creditori previsti dall'art. 52 d.lgs 159/11, posto che in tema di confisca di beni gravati da ipoteca l'estinzione della garanzia reale non si verifica qualora il terzo creditore ipotecario dimostri la propria buona fede, nel senso di aver positivamente adempiuto agli obblighi di informazione e di accertamento imposti dal caso concreto, e di aver fatto quindi affidamento incolpevole sul debitore finanziato.

Al proposito si è precisato che il sacrificio dei diritti vantati da terzi su beni oggetto di confisca non può essere ritenuto conforme ai principi generali dell'ordinamento ove il terzo risulti estraneo alla condotta illecita dell'imputato/condannato, evidenziando che la natura della confisca di acquisto autoritativo del diritto di proprietà non comporta che il trasferimento allo Stato di quel diritto possa avere un contenuto diverso e più ampio di quello che faceva capo al precedente titolare del bene, nel caso sussistano diritti reali di terzi estranei (Cass.S.U. 28.4.1999 n.9).

3.2. Per connotarsi quale soggetto che non si è colpevolmente avvantaggiato della condotta illecita altrui, il terzo deve allegare elementi idonei a rappresentare non

soltanto la sua buona fede (intesa come assenza di accordi sottostanti che svelino la consapevolezza dell'attività illecita realizzata dal condannato) ma anche l'affidamento incolpevole, indicato come applicazione in sede contrattuale di un livello di diligenza esigibile, in rapporto alle circostanze del caso in esame, volto ad escludere una rimproverabilità di tipo colposo (Cass. 18.4.2019 n.38608).

Tali principi hanno trovato concretizzazione a livello normativo nell'art. 52 d.lgs 159/11, ove si è stabilito che la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, qualora ricorrano alcune condizioni e in particolare *“che il credito non sia strumentale all'attività illecita, o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'incolpevole affidamento”* (art. 52 co.1 lett. b) d.lgs 159/11).

Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che solo laddove venga dimostrato, in modo adeguato rispetto al tipo di rapporto in concreto posto in essere, che il credito del terzo sia strumentale alla attività illecita, quest'ultimo per poter far valere il proprio diritto debba dimostrare la ignoranza in buona fede di tale nesso di strumentalità (Cass. 26.10.2015 n.7979/16; Cass. 30.6.2015 n.36690, in cui si precisa che il terzo comma del predetto articolo, laddove esemplifica i modi di valutare la buona fede, impone di tenere conto del normale svolgimento dei rapporti di obbligazione considerando in particolare la dimensione degli enti interessati, le relative attività ed il rispetto dei comuni obblighi di diligenza per cui con riferimento specifico alle operazioni bancarie la buona fede sarà dimostrata dalla regolare gestione del rapporto nel rispetto della normativa bancaria e di quella anticiclaggio).

3.3. Dagli atti del presente procedimento ed in particolare dalle sentenze del G.U.P. del Tribunale di Milano del 21.11.2013 e della Corte di Appello di Milano del 13.7.2017, di condanna di [REDACTED] e [REDACTED], per reati fallimentari e tributari, non si ravvisano elementi indiziari per ritenere che i crediti di BANCA [REDACTED] verso la [REDACTED] srl, garantiti dall'ipoteca su beni immobili, debbano considerarsi strumentali alle attività illecite accertate in capo ai soggetti condannati, non emergendo dalle pronunce giudiziali sopra indicate alcun collegamento tra il finanziamento erogato in data 8.4.2009 alla [REDACTED] srl, ovvero la provvista presente sul conto corrente di corrispondenza acceso a nome di questa società (che hanno determinato le iscrizioni

ipotecarie del 8.4.2009 e del 14.11.2011), e la commissione dei reati per il quale i coniugi [REDACTED] sono stati condannati in via definitiva, con successiva trascrizione sugli stessi beni immobili del sequestro preventivo disposto il 13.9.2012 dal G.I.P. del Tribunale di Milano, oggetto da ultimo della confisca in sede esecutiva disposta dalla Corte di Appello il 12.11.2018.

3.4. Nella vicenda in esame l'insussistenza di un nesso funzionale tra l'insorgenza del credito di BANCA F. [REDACTED] e l'attività penalmente illecita svolta dai condannati [REDACTED] e [REDACTED] a mezzo della [REDACTED] [REDACTED] srl, è conseguente alla dimostrazione che i tassi applicati e le altre condizioni regolatrici delle linee di credito aperte dalla Banca risultano aderenti alle normali prassi bancarie invalse nel momento costitutivo del rapporto contrattuale e prive di anomalie.

Ciò appare di tutta evidenza per il credito derivante dallo scoperto del conto corrente di corrispondenza intestato alla [REDACTED] [REDACTED] srl e portato dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Monza il 29.3.2011 per l'importo di euro 314.781,65 (poi rideterminato in euro 272.641,66 in sede di opposizione a d.i.), che era garantito mediante fidejussioni della coppia di soci/amministratori [REDACTED] [REDACTED] e che ha determinato l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale del 14.11.2011 sul terreno di Busnago (MI) intestato al condannato [REDACTED].

Trattasi infatti di un ordinario rapporto di conto corrente, dal quale è originato un saldo debitore che ha determinato l'istituto di credito ad ottenere un titolo giudiziale, con iscrizione di garanzia ipotecaria su bene personale del socio/amministratore [REDACTED], non contestabile in alcun modo in punto di strumentalità del credito rispetto alle attività illecite accertate in capo al garante e neppure in relazione alla buona fede della Banca, tanto che di questo rapporto di credito non si è in alcun modo occupata l'ordinanza della Corte di Appello oggetto di opposizione.

Ugualmente è a dire del credito assistito da ipoteca volontaria su beni immobili di un terzo ([REDACTED] E BEATRICE srl), derivante dal contratto di apertura di credito stipulato nell'aprile 2009 con la [REDACTED] [REDACTED] srl per l'ammontare di euro 1.200.000.

Sotto il profilo del merito creditizio la richiesta di liquidità avanzata dalla [REDACTED] [REDACTED] srl nel gennaio 2009 per la somma di euro 1.800.000 è stata accordata per una somma inferiore (euro 1.200.000) a seguito di istruttoria bancaria

compiutamente documentata, la quale ha evidenziato le ragionevoli scelte imprenditoriali di un cliente conosciuto dall'anno 2006 e che aveva mantenuto nel tempo una corretta gestione dei rapporti bancari, tanto che i bilanci della società finanziata, acquisiti dalla banca nell'istruttoria del finanziamento, indicavano un volume d'affari importante e risultati di esercizio positivi.

L'operazione di finanziamento mediante apertura di credito, quanto al rischio del credito concesso, risultava garantito da fideiussione rilasciata dai soci/amministratori ~~██████████~~ e ~~██████████~~ ed a mezzo di garanzie rilasciate anche da società terza datrice di ipoteca (~~██████████~~ DEATRICE srl), rispetto alla quale la Banca finanziatrice non poteva essere a conoscenza che avesse acquisito il proprio patrimonio immobiliare con i proventi delle condotte distrattive del patrimonio della ~~██████████~~ srl, emergenti soltanto a seguito delle indagini svolte successivamente al fallimento di detta società (dichiarato il 22.9.2011, a distanza di circa due anni e mezzo dal finanziamento erogato dalla BANCA ~~██████████~~ ~~██████████~~ in data 8.4.2009).

Non si può inoltre sostenere che l'istituto di credito fosse tenuto a sindacare il merito della scelta imprenditoriale (peraltro da considerare nella specifica situazione del tutto ragionevole) di trattenere presso il deposito della Fonderia ~~██████████~~ il metallo di cui disponeva, accedendo nel gennaio 2009 al mercato del credito (con richiesta di finanziamento tramite apertura di credito) piuttosto che svendere quel materiale, il cui prezzo era crollato nel 2008 (come adeguatamente documentato dall'opponente a mezzo di pubblicazioni della Camera di Commercio di Milano).

ms

Peraltro le sentenze penali che hanno definitivamente condannato ~~██████████~~ ~~██████████~~ e ~~██████████~~ hanno accertato che le condotte illecite di natura fallimentare e tributaria sono state rese possibili mediante false rappresentazioni contabili e fiscali della ~~██████████~~ ano srl, i cui amministratori tenevano una contabilità parallela rispetto a quella ufficiale esibita agli istituti bancari per ottenere credito e che mostrava volumi di affari e redditività non corrispondente con i reali dati economici.

Proprio il rinvenimento da parte degli inquirenti della contabilità parallela, ha precisato la Corte di Appello di Milano nella sentenza n.4811 del 13.7.2017 (di condanna degli imputati ~~██████████~~ e ~~██████████~~), aveva faticosamente consentito agli organi del Fallimento ~~██████████~~ sri la ricostruzione della reale consistenza patrimoniale della società e l'effettivo andamento dei flussi economici,

consentendo agli amministratori di acquisire surrettiziamente anticipazioni bancarie rimaste poi insolute tramite la presentazione di bilanci regolarmente depositati al registro delle imprese (ovvero di cd. *bilancini* infrannuali) ma riportanti dati inveritieri. In questo contesto non può dubitarsi della buona fede dell'istituto di credito, non essendo esigibile che la BANCA [REDACTED] potesse rilevare l'impianto di una contabilità occulta e parallela da parte dei gestori della [REDACTED] srl e l'utilizzazione da parte di quest'ultima di fatture per operazioni inesistenti al fine di abbattere l'imponibile fiscale.

Alla stregua dei menzionati principi deve quindi essere riconosciuta la situazione di affidamento incolpevole che legittima il diritto della Banca opponente a far valere il proprio credito privilegiato sugli immobili oggetto di garanzia ipotecaria iscritta anteriormente al sequestro preventivo ed alla successiva confisca definitiva.

3.5. Sulla scorta delle esposte argomentazioni va accolta l'opposizione di BANCA [REDACTED], con conseguente ammissione del credito privilegiato ipotecario dello stesso istituto, siccome quantificato con sentenza N.226/15 del Tribunale civile di Monza del 10.1.2015, al passivo degli immobili confiscati con provvedimento della Corte di Appello di Milano del 12.11.2018.

4. In ragione della definitività della confisca del compendio immobiliare sul quale viene riconosciuto il credito privilegiato ipotecario di BANCA [REDACTED], si pone la necessità di interpellare l'Agenzia del Demanio di Milano, quale ente gestore dei beni immobili confiscati, posto che trattandosi di confisca disposta in relazione a reati tributari non è attualmente prevista la competenza dell'*Agenzia Nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata* (neppure a seguito degli interventi legislativi di cui alla legge 161/17 ed al d.lgs 21/18, che hanno innovato la disciplina dell'amministrazione e gestione dei beni sequestrati o confiscati: Cass. 4.6.2019 n.40394).

In assenza di specifiche disposizioni normative in proposito (che disciplinano invece la gestione di cespiti oggetto di altra tipologia di confisca) si rende opportuno, allo stato, procedere alla nomina di Amministratore giudiziario, che si indica nella persona del dott. Roberto PAESE, con studio in Milano, via Statuto 10, affinché provveda ad interpellare l'Agenzia del Demanio di Milano circa la gestione da parte dello stesso ente pubblico della fase di liquidazione del compendio immobiliare

definitivamente confiscato, sul quale in ogni caso occorre provvedere alla trascrizione del provvedimento di confisca già indicato.

In caso di diniego dell'Agenzia del Demanio circa la gestione in proprio della fase di liquidazione, l'Amministratore giudiziario provvederà alla stima degli immobili confiscati ed alla successiva vendita degli stessi mediante procedura competitiva, che potrà essere delegata all'Istituto Vendite Giudiziarie di Milano, gestito da SIVAG spa, o ad altro operatore professionale, prevedendo quale prezzo base d'asta il valore di stima, con un eventuale ribasso di tale prezzo, nella misura del 20%, in caso di gara deserta.

Espletata la vendita, l'Amministratore giudiziario predisporrà un progetto di riparto del ricavato, tenendo conto del credito privilegiato ipotecario di BANCA [REDACTED] e di altri eventuali crediti ammessi, che verranno liquidati successivamente al pagamento delle spese di procedura e del compenso liquidato all'Amministratore giudiziario e ad altri operatori professionali il cui intervento sia stato autorizzato dalla Corte di Appello, con versamento al F.U.G. dell'eventuale residuo disponibile.

P.Q.M.



visti gli artt. 666, 667 co.4, 52 ss. d.lgs 159/11, 104-bis co.1-bis disp.att. cpp, AMMETTE il credito di BANCA [REDACTED], quantificato con sentenza N.226/15 del Tribunale civile di Monza del 10.1.2015, in via privilegiata ipotecaria sui beni immobili censiti al catasto fabbricati del Comune di Busnago (MI) ed identificati catastalmente come segue:

1. unità immobiliare di cui al foglio 1, [REDACTED] 25;
2. unità immobiliare di cui al foglio 1, [REDACTED] 34;
3. unità immobiliare di cui al foglio 1, [REDACTED] 36;
4. unità immobiliare di cui al foglio 1, [REDACTED] 30;
5. unità immobiliare di cui al foglio 1, [REDACTED] 17;
6. unità immobiliare di cui al foglio 1, [REDACTED] 50;

nonché sui beni immobili censiti al catasto fabbricati del Comune di Cornate d'Adda (MI) ed identificati catastalmente come segue

7. unità immobiliare di cui al foglio 7, [REDACTED] 06;
8. unità immobiliare di cui al foglio 7, [REDACTED] 09;

9. unità immobiliare di cui al foglio 16, [REDACTED];

10. unità immobiliare di cui al foglio 16, [REDACTED];

già intestati a [REDACTED] ATRICE srl;


11. nonché all'appezzamento di terreno censito al catasto del Comune di Busnago (MI) al foglio 6 parti [REDACTED], già intestato a [REDACTED]

NOMINA quale Amministratore giudiziario il dott. Roberto PAESE, con studio in Milano, via Statuto 10, affinché provveda ad interpellare l'Agenzia del Demanio di Milano circa la trascrizione della confisca definitiva e la gestione in proprio della fase di liquidazione dell'indicato compendio immobiliare, ovvero alla stima ed alla vendita mediante procedura competitiva dei cespiti immobiliari, nonché alla ripartizione del ricavato con le modalità indicate nella parte motiva;

MANDA la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Milano, 7 febbraio 2020

I Consiglieri



Il Presidente

